

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE

Nella seduta del 31/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni, degli oneri e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto.

Più precisamente, il ricorrente, per tramite di procuratore, ha rappresentato di aver sottoscritto con l'intermediario: un contratto di finanziamento contro cessione del quinto nel "settembre 2006", con rate mensili pari a € 280,00, della durata di 120 mesi, estinto a "novembre 2011" (ovvero alla 61^a rata).

Il 25.03.2014, sempre tramite l'associazione citata, il cliente presentava reclamo all'intermediario per non aver mai ricevuto rimborso in merito alle commissioni, alle spese e ai costi assicurativi a seguito dell'estinzione anticipata del prestito per un complessivo ammontare di € 3.991,34, oltre agli interessi. Con reclamo, il ricorrente chiedeva quindi il rimborso dei suddetti oneri secondo un "calcolo proporzionale".

La resistente non riscontrava il reclamo e il cliente ricorreva, dunque, all'ABF chiedendo la restituzione delle somme indebitamente trattenute in sede di estinzione anticipata, per un importo di complessivi € 3.991,34, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata,

con distrazione di una parte della somma in favore del procuratore secondo il calcolo predeterminato al conferimento del mandato.

Nelle proprie controdeduzioni la resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva essendo stata, in sede di stipula del finanziamento, mera mandataria di un altro intermediario non convenuto.

La resistente ha poi esposto quanto segue:

- il contratto di cessione del quinto dello stipendio è stato stipulato tra il [ricorrente] e la [Banca mandante] rappresentata per procura [dalla convenuta] che oggettivamente non è parte del contratto;
- “la richiesta [...] si appalesa del tutto infondata e contraria a qualsivoglia logica economico/giuridica posto che se accolta si tradurrebbe, nella sostanza, nell'accertamento che il ricorrente non deve restituire una parte del capitale che gli è stato finanziato”;
- “La somma [...] richiest[a] a titolo di estinzione anticipata è pari al capitale residuo alla data di estinzione, con abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto”;
- “il contratto di prestito è estremamente trasparente e chiaro nello specificare che la somma in linea capitale finanziata [...] ammonta ad € 28.314,72”.

L'intermediario ha chiesto che il Collegio “*dichiari il ricorso presentato [...] non procedibile in parte qua e comunque non accoglibile e, in ogni caso, ne disponga il rigetto*”.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni, degli oneri e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato con la convenuta.

Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla resistente, si rileva che nel contratto fornito in atti dalle parti viene indicata la resistente quale soggetto competente per le comunicazioni periodiche inerenti al rapporto e quale destinataria di eventuali reclami.

Dalla documentazione agli atti risulta che il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio prevedeva le seguenti condizioni economiche:



1.1) In sede di liquidazione del prestito il Cedente verserà, in un'unica soluzione, alla Cessionaria mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato:

- a) Euro 1.172,64 a titolo di commissioni bancarie a convenuta copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (Esame documentazione, Oneri acquisizione provvista e conversione tassi, Elaboraz. dati L.197/91 e L.108/96, etc.)
 b) Euro 3.225,60 a titolo di commissioni dell'Intermediario Finanziario a convenuta copertura delle attività preliminari, di ammortamento e conclusive del prestito (attività istruttoria, di riscossione, rapporti contabili, Elaboraz. dati L.197/91 e L.108/96 etc.)
 c) Euro 1.848,00 a titolo di commissioni dell'Agente in Attività Finanziaria, del Mediatore Creditizio o di altro Intermediario Finanziario cui il Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi a convenuta copertura di tutte le attività di ricerca e mediazione definita con il presente prestito
 d) Euro 70,80 a titolo di rivalsa degli oneri erariali
 e) Euro 2.201,76 per i premi ed i relativi accessori relativi alle polizze assicurative e/o altre malleverie a copertura del rischio vita, perdita impiego e perdita impiego anche a causa morte, in funzione del rimborso del capitale mutuato (di cui al punto 2), nonché per le spese di notifica, postali per le comunicazioni obbligatorie, telefoniche, bolli, etc.

Dedotte le suddette spese, comunque non rimborsabili in caso di anticipata estinzione del prestito, il Cedente prende atto che il Netto Ricavo dell'operazione è di Euro 19.795,92 al lordo di eventuali prestiti estinti per suo conto.

1.2) L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è pari al 12,290%, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è pari al 12,279% ed il Tasso Effettivo Globale (TEG) è pari al 10,551%. Il TAEG è stato calcolato ipotizzando l'anno composto di dodici mesi uguali. Il TEG è stato calcolato escludendo i costi assicurativi/di garanzia, e quelli per imposte e tasse in applicazione della risoluzione n. 043400 emessa dalla Banca d'Italia il 22.11.1996.

Con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi, l'intermediario eccepisce che la richiesta vada indirizzata all'assicurazione. Non riporta di averla interessata direttamente della questione.

Si riportano di seguito i calcoli in applicazione del criterio proporzionale "ratione temporis" elaborato dal Collegio di Milano in base al quale l'importo complessivo di ciascuna delle commissioni/oneri viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; il cliente nel determinare la sua richiesta ha utilizzato un calcolo conforme a quello in parola ma non ha decurtato l'"abbuono" riconosciuto in sede di conteggio estintivo. Risulta pacifico che il finanziamento è stato estinto anticipatamente dopo la 61^a rata:

ESTINZIONE DOPO 61 RATE PAGATE	Importo corrisposto	durata residua/durata totale (59/120)	Importo rimborsato	importo da rimborsare
Commissioni bancarie	1.172,64	49,17%	162,25	414,30
commissioni intermediario	3.225,60	49,17%		1.585,92
commissioni agente/meditore	1.848,00	49,17%		908,60
costi assicurativi	2.201,76	49,17%		1.082,53
Totale da rimborsare cessione del quinto				3.991,35

Il ricorrente domanda la distrazione della somma oggetto di rimborso tra sé e la società di consulenza cui è stata conferita procura per la presentazione del ricorso.

Tanto premesso, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario resistente.

Come già questo Collegio ha avuto modo di rilevare in numerose occasioni (cfr., *ex multis*, la decisione 3473/14 e la decisione n. 1291/13), l'eccezione non è meritevole di accoglimento, laddove, come in questo caso, la convenuta abbia ricevuto procura e abbia concretamente proceduto alla predisposizione dei conteggi estintivi [...].

Ciò chiarito, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate si deve concludere che le doglianze del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte.

Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi € 3.991,34.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo; non, invece, la domanda di distrazione, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.991,34, oltre a interessi dal reclamo al saldo; non accoglie nel resto il ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA